



DIRITTO SOCIETARIO

Modello organizzativo 231: l'Organismo di Vigilanza

di Andrea Onori

Master di specializzazione

Modello Organizzativo 231 e Organismo di Vigilanza

Scopri di più

L'Organismo di Vigilanza (OdV) è l'organo dell'ente al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul **funzionamento e l'osservanza dei Modelli Organizzativi 231** e curarne il loro aggiornamento.

Esso è dotato di **autonomi poteri di iniziativa** e di controllo.

È di tutta evidenza che il Decreto 231/2001 non fornisce una disciplina di dettaglio in merito alla composizione dell'OdV: si ha, infatti, una sola indicazione relativa a chi può eventualmente svolgere le **sue funzioni nelle società di capitali**, facendo la norma riferimento al **Collegio Sindacale**, al **Consiglio di Sorveglianza** ed al **Comitato per il controllo della gestione**.

Non essendoci una normativa specifica sono emersi, fin da subito, **dubbi in merito alla tipologia di Organo**, monocratico o collegiale, e **dei suoi componenti**, esclusivamente **soggetti interni all'ente**, ovvero solo **soggetti esterni** oppure a compagine mista.

Con riferimento agli elementi delineati *supra*, la dottrina, la giurisprudenza e le associazioni di categoria si sono espresse nel senso che **una ridotta dimensione aziendale**, in termini di fatturato, di articolazione aziendale e di rischi meno elevati, **può consentire l'adozione di un organo monocratico**; per contro, **nel caso di enti medio-grandi la forma collegiale si impone**.

Altro dubbio iniziale è stato quello riferito al **carattere “interno” o “esterno”** dell'Organismo di Vigilanza.

Dubbio risolto sul nascere dalla stessa **relazione ministeriale** al D.Lgs. 231/2001, la quale prevede che “[...] per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno [...], dotata di poteri autonomi e specificatamente preposta a questi compiti”.

Si evidenzia, come la stessa norma, al comma 4, dell'[articolo 6, D.Lgs. 231/2001](#), prevede



espressamente che “negli enti di piccole dimensioni i compiti [di vigilanza e aggiornamento] possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente”. Tale previsione porta con sé una potenziale **confusione tra soggetto controllore e soggetto controllato**.

Con riferimento alla tipologia dei soggetti all’interno dell’OdV, la dottrina si è espressa per una **composizione mista** dei suoi membri **tra interni** (come amministratori indipendenti o sindaci o responsabili del controllo interno) ed **esterni** (consulenti).

La presenza di soggetti interni garantisce una **migliore conoscenza dell’ente** oltre che uno scambio diretto di informazioni.

Nello stesso senso, si è espressa anche la giurisprudenza, ritenendo preferibile la costituzione di un organismo di vigilanza formato da **soggetti non appartenenti agli organi sociali**.

Tali soggetti sono da individuare eventualmente, ma non necessariamente, anche in **collaboratori esterni**, forniti della necessaria professionalità per realizzare effettivamente “quell’organismo dell’ente dotato di **autonomia poteri di iniziativa e di controllo**” (Tribunale Roma, ordinanza del 4.4.2003).

Altro tema dibattuto, in merito all’Organismo di Vigilanza, è quello relativo ai **requisiti che i componenti dell’OdV devono possedere**.

All’Organismo si richiede autonomia per previsione normativa, mentre ai suoi componenti, dottrina e giurisprudenza, richiedono indipendenza e onorabilità.

L’autonomia deve essere intesa **come libertà di azione** e di “autodeterminazione”. Pertanto, si presuppone che l’organismo:

1. non abbia **compiti operativi**;
2. venga dotato di **poteri ispettivi**, di controllo e di accesso alle informazioni e ai dati aziendali;
3. possa avvalersi del supporto dei **membri dell’ufficio audit interno**;
4. sia dotato di **autonomia di spesa** (budget assegnato e autonomo) e di tutte le risorse necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

Questo ultimo aspetto, l’autonomia finanziaria, è da considerarsi **cruciale per la concreta attuazione dei principi di indipendenza**.

Infatti, è opportuno che il regolamento relativo al funzionamento dell’OdV preveda un **budget annuale di spesa**, oltre che la possibilità di richiedere un incremento delle risorse finanziarie a sua disposizione per eventuali sopravvenienti necessità contingenti allo svolgimento delle sue funzioni di controllo.

A fianco al tema dell’autonomia, vi è il **tema dell’indipendenza** dell’Organismo di Vigilanza.



Tale ultimo requisito può dirsi soddisfatto quando lo stesso OdV **è svincolato da ogni rapporto di dipendenza gerarchica e funzionale** dall'organo gestorio.

I suddetti requisiti di autonomia ed indipendenza devono, poi, **essere verificati e verificabili in capo ai membri dell'Organismo**, ovviamente con un distinto approccio, nel caso di composizione mista dell'OdV oppure di soli componenti esterni, potendosi richiedere **autonomia ed indipendenza a tutti i componenti solo in tale ultimo caso**.

La dottrina ha, poi, ritenuto collegati, ai requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza, **altri elementi caratterizzanti il legame dei componenti dell'Organismo di Vigilanza** quali:

1. la **durata dell'incarico**;
2. la **retribuzione**;
3. la **revoca dell'incarico**;
4. la **professionalità**.

Con riferimento alla durata, la stessa **è preferibile che sia a tempo determinato**.

Per quanto concerne la retribuzione, occorre distinguere i **casi di membri interni dai componenti esterni dell'OdV**. Nel primo caso, si è sempre evidenziata l'opportunità di una **retribuzione aggiuntiva specifica** per coloro che sono chiamati a far parte di tale Organismo; mentre per i soggetti esterni, si ritiene **indispensabile una adeguata remunerazione per tale incarico**.

Per gli ulteriori aspetti caratterizzanti, revoca e professionalità, con riferimento al primo dei due, si ritiene che possa di fatto divenire un'arma in mano all'organo gestorio **per condizionare l'attività dell'OdV**; mentre la seconda deve essere intesa come il *possesso di quei requisiti tecnici*, strumenti e competenze di tipo giuridico, consulenziale e di attività ispettiva che **tutti i componenti devono possedere**.